

Codice DB1424

D.D. 5 febbraio 2014, n. 284

**Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Autorizzazione all'importazione di materiali di moltiplicazione. Ditta Alasia Franco Vivai (p.IVA 02046570186).**

Visto il Decreto Legislativo 10.11.2003 n° 386 (di seguito D.Lgs. 386/2003), relativo alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e in particolare l'art. 13, sull'importazione ed esportazione dei materiali di moltiplicazione, che:

al comma 4 prevede che:

- possano essere importati materiali di moltiplicazione da Paesi terzi solo a seguito di autorizzazione degli organismi ufficiali;
- l'importazione sia comunque subordinata alla presentazione di certificato di provenienza o certificato di identità clonale o analogo documento ufficiale, rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti anche la localizzazione del vivaio di produzione;

-

al comma 6 prevede che:

- l'importazione di materiali di moltiplicazione sia riservata alle ditte registrate per la produzione e il commercio di materiali di moltiplicazione forestali;
- l'autorizzazione all'importazione sia richiesta alle Autorità territoriali competenti per il territorio in cui la ditta commercializza i materiali di moltiplicazione;
- l'autorizzazione abbia durata limitata nel tempo e contenga le prescrizioni necessarie a garantire l'applicazione del Decreto;

visto il Decreto Legislativo 19.8.2005, n. 214 e s.m.i., relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che:

a) al Titolo VIII tratta dei controlli fitosanitari all'importazione e, in particolare, all'art. 36, comma 1, prevede che i controlli accertino:

- che i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci non siano contaminati dagli organismi nocivi elencati negli allegati I, parte A e II, parte A del sopra citato decreto;
- che i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci non siano tra quelli elencati nell'All. III, parte A;
- che i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci elencati nell'All. IV, parte A, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato;
- che i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci elencati nell'All. V, parte B, siano accompagnati da certificato fitosanitario d'origine;

b) al punto 2 dell'Allegato V, parte B, sezione I, elenca le parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, da sottoporre ad ispezione fitosanitaria nel paese di origine o di spedizione affinché possano essere introdotti nel territorio comunitario, tra cui quelli del genere *Populus L.*;

c) al punto 13.1 dell'Allegato IV, sezione I, parte A, richiede come requisito, ai fini dell'importazione e della movimentazione di vegetali di *Populus L.* destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi terzi, fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 3, la constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Melampsora medusae* Thumen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo;

d) al punto 13.2 dell'Allegato IV, sezione I, parte A, richiede come requisito, ai fini dell'importazione e della movimentazione di vegetali di *Populus L.*, ad eccezione di frutti e sementi, originari di Paesi d'America, ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 3 e all'allegato IV sezione I, parte A, punto 13.1, la constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Mycosphaerella populorum G.E. Thomson* è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo;

vista la Convenzione Internazionale del 6 dicembre 1951 per la Protezione dei Vegetali;

considerato che la ditta Alasia Franco Vivai (p.IVA 02046570186) di Savigliano (CN), con nota ricevuta dalla Regione Piemonte in data 30.1.2014, ha richiesto il rilascio del permesso di importazione di 619 talee di cloni di pioppo, appartenenti a 159 cloni di *Populus spp.*, provenienti dagli Stati Uniti d'America;

considerato che la ditta stessa è in possesso della licenza n. 377/CN rilasciata ai sensi del D.Lgs. 386/2003 con D.D. del Settore Politiche Forestali della Regione Piemonte n. 980 del 6.12.2004, nonché dell'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori e dell'autorizzazione all'attività come importatore da Paesi terzi di vegetali di cui all'allegato V del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i.;

sentito il Settore Fitosanitario regionale e ritenuto necessario rilasciare un'autorizzazione accompagnata da specifiche prescrizioni;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del DLgs. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23/2008;

#### *determina*

di autorizzare la ditta "Alasia Franco Vivai s.s." (p.IVA 02046570186) a importare le talee indicate nella richiesta (Allegato A) e dettagliate nelle tabelle (Allegato B), allegate alla presente Determinazione, con le seguenti prescrizioni vincolanti:

- i materiali vegetali devono essere accompagnati da certificato di identità clonale di cui al D.lgs 10 novembre 2003, n. 386 (Allegato VIII parte C – "certificato principale d'identità per i materiali di moltiplicazione provenienti da cloni o miscugli di cloni") o analogo documento ufficiale, rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti almeno l'origine del materiale e la localizzazione del vivaio di produzione;
- i materiali vegetali devono essere accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario d'origine rilasciato dal Servizio fitosanitario del Paese esportatore conformemente alla Convenzione Internazionale del 6 dicembre 1951 per la Protezione dei Vegetali;
- il certificato fitosanitario deve attestare che nessun sintomo di *Melampsora medusae* Thumen e nessun sintomo di *Mycosphaerella populorum* E. Thompson siano stati osservati nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo.

L'autorizzazione ha validità di 45 giorni dalla data di approvazione della presente Determinazione.

L'intestatario dell'autorizzazione deve comunicare, con congruo anticipo, il luogo e la data di entrata del materiale al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata (dogana) e, per conoscenza, al Settore Foreste della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Franco Licini

Allegato

## ALLEGATO A



Sede legale operativa e uffici:  
Località Solerette 5/A  
12038 SAVIGLIANO (CN)  
tel. 0172 377422  
fax: 0172 377420  
[info@alasiafranco.it](mailto:info@alasiafranco.it)  
[www.alasiafranco.it](http://www.alasiafranco.it)

C.A. Direttore Dott. Licini  
Regione Piemonte  
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste  
Settore Foreste  
corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino  
tel. 011-432.2862, fax 011-432.5910

Savigliano, 28 gennaio 2014

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per l'introduzione di materiale per scopi scientifici/commerciali.

Il sottoscritto Alasia Franco in qualità di titolare della società semplice agricola Alasia Franco Vivai, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214, chiede l'autorizzazione per l'introduzione per scopi scientifici/commerciali di materiale di propagazione in stasi vegetativa (talee dormienti) di *Populus spp.* provenienti dagli Stati Uniti d'America (GreenWood Resources, Westport OREGON, 97016 – STATI UNITI).

La quantità stimata del materiale da introdurre è di 159 cloni (di cui 25 DxM, 5 DxN, 3 DxT, 6 TxD, 2 TxM, 7 P.alba, 4 P.simonii e 107 P.deltoides), 4 talee/clone, per un totale di talee ed avverrà in una sola volta attraverso la dogana di Milano.

Responsabile dell'attività scientifica è: Franco Alasia, località Solerette 5/A, 12038 Savigliano (CN).

L'attività scientifica consiste in osservazione e selezione degli individui all'interno di vivai sperimentali ed avrà una durata stimata di 3 anni. Essa si svolgerà presso il centro sperimentale all'interno della Alasia Franco Vivai s.s. di Savigliano (CN).

L'attività commerciale consiste nel possibile utilizzo degli individui nel programma di miglioramento genetico finalizzato alla produzione di nuovi ibridi. A conclusione dell'attività di sperimentazione il materiale ritenuto idoneo (importato o nuovi ibridi) sarà sottoposto alla procedura prevista dalla Commissione Nazionale del Pioppo per la registrazione nel Registro Nazionale dei Cloni Forestali per un suo utilizzo a fini commerciali.

I controlli ufficiali di quarantena e la vigilanza sull'attività, ai sensi dell'art. 47 del citato decreto, saranno a cura del Servizio Fitosanitario Regionale del Piemonte.

Distinti saluti

Franco Alasia